

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL CANTON Maria Pia, SAMMARTINO e ROSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1972

Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali d'idoneità per sanitari ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130, nonché il decreto ministeriale contenuto nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969 sanciscono il principio secondo il quale per accedere ai concorsi di assunzione negli ospedali occorre aver superato il concorso nazionale di idoneità.

Nel succitato decreto ministeriale sono fissate le norme che regolano gli esami di idoneità, con particolare determinazione delle materie sulle quali verte il concorso, ma senza alcun riferimento alla classificazione degli ospedali.

Ora, le idoneità conseguite prima della entrata in vigore dei predetti decreti vengono considerate valide solo per le categorie degli ospedali per le quali erano state conseguite (equiparando le ex 1^a, 2^a e 3^a categoria agli attuali ospedali regionali, provinciali e zonali).

È da tener presente che le prove di esame per i concorsi ospedalieri delle tre categorie erano uguali e comportavano ben quattro prove (scritta, pratica, anatomia patologica, igiene ospedaliera), mentre attualmente viene richiesta solo la prova scritta.

È da considerare inoltre che i primari di ruolo, vincitori di un pubblico concorso e che prestavano servizio negli ospedali di 2^a e 3^a categoria (classificati in via provvisoria provinciali e zonali) a norma dell'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130, mentre sono idonei ad essere nominati membri delle Commissioni esaminatrici agli esami di idoneità a primari, dovrebbero poi trasformarsi in esaminandi davanti ai primari da essi stessi promossi, per poter conseguire il titolo di idoneità a partecipare ad eventuali futuri concorsi di assunzione in ospedali regionali.

All'articolo 87 poi del ricordato decreto n. 130 è ribadito il concetto che nella valutazione dei titoli per il concorso relativo all'assunzione a primario non esiste alcuna differenza tra i primari, in relazione alla classificazione dell'ospedale nel quale abbiano prestato servizio.

Nel decreto ministeriale del 30 ottobre 1969, all'articolo 2, lettera *d*), sono altresì fissati i requisiti necessari alla partecipazione agli esami di idoneità a primario, indicando, come è logico, solo i servizi prestati in qualità di aiuto e di assistente.

Ora, stanti le norme di cui sopra, si potrebbe verificare l'ipotesi assurda che un primario di ruolo, nel caso non dovesse superare l'esame di idoneità, continuerebbe *pleno jure* a prestare servizio di ruolo in un posto per il quale non abbia conseguita l'idoneità.

Sembra opportuno, pertanto, anzi necessario fissare una norma ben precisa diretta ad eliminare paradossi ed equivoci ed a renderla più chiara e più aderente alle situazioni emergenti dalle funzioni dei titoli già maturati, tenendo conto così anche dello spirito del giusto ordine del giorno espresso dall'ANPO (Associazione nazionale primari ospedalieri) nel Consiglio nazionale di Bo-

logna del 20 marzo 1970, così formulato: « Il Consiglio nazionale dell'ANPO, riunito in Bologna il 23 marzo 1970, constatato che l'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sancisce una ingiustificata limitazione nella idoneità per gran parte dei primari di ruolo, chiede che ai sanitari in servizio di ruolo al 27 marzo 1969 sia riconosciuta l'idoneità alla qualifica occupata a tale data senza discriminazione di categoria ».

In considerazione di quanto sopra ci permettiamo di porre alla considerazione ed alla approvazione dei colleghi il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai primari in servizio di ruolo è riconosciuta l'idoneità conseguita in concorsi espletati secondo le norme vigenti prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nonché la sua equiparazione a tutti gli effetti all'idoneità nazionale di cui al decreto del Ministero della sanità del 30 ottobre 1969, indipendentemente dalla categoria dell'ospedale per la quale l'idoneità stessa sia stata ottenuta.

Pertanto, essi potranno accedere direttamente ai concorsi di assunzione presso i singoli ospedali (regionali, provinciali e zonali).